

3.4. La metodologia

Il processo di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette prende avvio con l'analisi di "primo livello", alla quale sono sottoposte tutte le segnalazioni pervenute, con lo scopo di valutarne l'effettivo grado di rischio e definire il trattamento più appropriato.

In questa fase del processo, sulla base delle informazioni acquisite sia in sede di arricchimento automatico sia da altri fonti, in prevalenza consultabili *online*, viene valutata la fondatezza del sospetto di riciclaggio e la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti. Viene, inoltre, verificata l'adeguatezza del *rating automatico* assegnato dal sistema, che può essere confermato o modificato.

La segnalazione viene associata a una relazione semplificata al ricorrere di una serie di presupposti: la descrizione dell'operatività e i motivi del sospetto risultano esaustivi; il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo appare fondato e riconducibile a una fenomenologia nota sulla base delle informazioni disponibili ovvero non è possibile procedere a ulteriori approfondimenti. Al termine dell'analisi "di primo livello", l'analista può confermare, ridurre o innalzare il *rating automatico* assegnato dal sistema, che diventerà il *rating finale* con il quale la segnalazione sarà trasmessa agli Organi investigativi.

Diversamente, qualora sia opportuno procedere a ulteriori approfondimenti per la complessità del contesto segnalato ovvero per acquisire le informazioni necessarie a concluderne la valutazione, la segnalazione viene sottoposta a un'analisi "di secondo livello", che si conclude con la stesura di una relazione dal contenuto articolato che compendia le risultanze degli approfondimenti eseguiti. Nell'ambito dell'analisi "di secondo livello" il relatore può contattare sia il segnalante, sia gli altri soggetti obbligati, per acquisire tutte le informazioni utili a ricostruire il percorso finanziario; può consultare l'Archivio dei rapporti finanziari, al fine di identificare gli intermediari presso i quali i soggetti segnalati intrattengono rapporti; da gennaio 2015, può accedere all'Anagrafe tributaria; può interessare FIU estere, qualora l'operatività presenti collegamenti *cross-border*. Al termine di questa fase, alla luce degli elementi acquisiti, si procede alla definizione del *rating finale* della segnalazione prima dell'invio agli Organi investigativi.

Per le caratteristiche che la contraddistinguono, l'analisi "di secondo livello" riguarda di norma segnalazioni a elevato margine di rischio o comunque relative a operatività complesse, non immediatamente riconducibili a fenomeni o schemi già identificati dalla UIF.

Strategie di
sviluppo della
capacità di analisi
operativa

La prevista realizzazione di un *datawarehouse* dell'Unità, nel quale saranno resi disponibili tutti i dati impiegati dalla UIF di fonte sia interna sia esterna, consentirà di affinare e snellire ulteriormente i metodi di lavoro attraverso un più efficace e integrato sfruttamento del patrimonio informativo, con ricadute positive su tutte le fasi del processo di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette.

Il *datawarehouse* favorirà anche l'elaborazione delle informazioni in forma massiva, e quindi la realizzazione di attività volte a individuare e analizzare fenomeni di possibile interesse. Le rielaborazioni potranno essere modulate sulla base di obiettivi e di esigenze predefiniti, nonché impiegate a supporto dell'intera gamma delle attività istituzionali della UIF (ispezioni, analisi strategica, definizione di modelli e schemi comportamentali,

scambi informativi con l'Autorità giudiziaria, con FIU estere, con le Autorità di vigilanza di settore).

Allo scopo di gestire la maggiore complessità e articolazione delle informazioni raccolte attraverso il *datawarehouse* è previsto il ricorso a tecniche e strumenti di *visual analysis* – per la rappresentazione di relazioni non evidenti – e di metodologie di *text mining*. Il sistema sarà poi completato con modalità di rappresentazione delle informazioni sotto forma di “grafo” di rete, ispirata ai modelli delle reti sociali (*link analysis* o *social network analysis*).

3.5. Le archiviazioni

La UIF archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che ne consentano la consultazione agli Organi investigativi. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali.

Il processo di archiviazione riveste una notevole importanza nella trattazione delle segnalazioni di operazioni sospette perché è – unitamente al *rating* – il principale strumento di selezione delle informazioni verso cui indirizzare gli approfondimenti investigativi. Sulla necessità di accrescere la selettività nel sistema delle sospette gli organismi internazionali hanno più volte richiamato l'attenzione.

Nel corso del 2014 sono state archiviate 16.263 segnalazioni di operazioni sospette, pari al 21,4% del totale delle segnalazioni analizzate (cfr. *Tavola 3.4*), raddoppiando sostanzialmente il dato dell'anno precedente.

Tavola 3.4

	Segnalazioni archiviate dalla UIF				
	2010	2011	2012	2013	2014
SOS analizzate	26.963	30.596	60.078	92.415	75.857
SOS archiviate	3.560	1.271	3.271	7.494	16.263
<i>percentuale di segnalazioni archiviate sul totale delle analizzate</i>	<i>13,2</i>	<i>4,2</i>	<i>5,4</i>	<i>8,1</i>	<i>21,4</i>

Tale aumento trae origine principalmente dall'introduzione di nuovi criteri adottati dalla UIF nei primi mesi del 2014. Tali criteri, condivisi dal CSF, sono stati elaborati in collaborazione con il Comando Generale e il NSPV della Guardia di Finanza, con cui sono state condotte attività di sperimentazione e di verifica dei risultati. È stata così introdotta una procedura che tende a ridurre, pur se in misura parziale, la criticità rappresentata dall'impossibilità per la UIF di accedere ai dati investigativi. Secondo tale procedura l'Unità comunica tempestivamente al NSPV le anagrafiche contenute nelle segnalazioni; in base a queste ultime il Nucleo elabora e trasmette alla UIF, in forma

Nuovi criteri di archiviazione

sintetica e non soggettiva, i livelli di pregiudizio investigativo relativi a ciascuna segnalazione (calcolati sulla base dei precedenti giudiziari e di polizia dei soggetti coinvolti).

Tale scambio di informazioni consente all'Unità di integrare i risultati dell'analisi finanziaria con un fattore di "rischio" derivante dagli elementi soggettivi di natura investigativa. La disponibilità di tali dati permette di aumentare sensibilmente il tasso di archiviazione delle SOS, potendo ora includere in tale tipologia di trattamento anche segnalazioni per le quali in precedenza, pur mancando evidenti elementi di sospetto sotto il profilo finanziario, non si poteva escludere l'esistenza di rilevanza investigativa di tipo soggettivo (ad es. presenza di soggetti indagati).

Gli indicatori di pregiudizio sono ora parte integrante del sistema RADAR: essi contribuiscono ad arricchire la cornice informativa sulla base della quale viene definito il trattamento più adeguato da assegnare a ciascuna segnalazione.

La nuova impostazione consente – conformemente al dettato internazionale e alla migliore interpretazione del d.lgs. 231/2007 – di archiviare le segnalazioni non solo nei casi – numericamente ridotti – in cui il riciclaggio appaia "impossibile" ma anche ogniqualvolta, alla luce degli elementi a disposizione della UIF, comprese le indicazioni di pregiudizio investigativo acquisite dal NSPV, non emergano elementi idonei a suffragare probabili ipotesi di riciclaggio di proventi illeciti o finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento di archiviazione non determina una cancellazione della segnalazione ma, piuttosto, un suo accantonamento che ne consente comunque il recupero all'emergere di nuovi elementi informativi di natura finanziaria o investigativa.

L'adozione dei nuovi criteri è stata resa nota a ciascun soggetto obbligato, in occasione della prima utile comunicazione di avvenuta archiviazione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 231/2007. I segnalanti sono ovviamente invitati, ancor più che in passato, a un'attenta riflessione sulle segnalazioni archiviate sia per un affinamento della propria capacità segnaletica sia per verificare che le proprie segnalazioni non siano affette da carenze rappresentative tali da impedire alla UIF di rilevare le effettive ragioni di sospetto.

Come per il 2013, anche tra le SOS archiviate nel 2014 circa il 70% è costituito da segnalazioni già classificate a rischio basso o medio-basso dai soggetti obbligati, mentre solo il 5% circa riguarda segnalazioni con un livello di rischio alto e medio-alto (cfr. *Tavola 3.5*).

Tavola 3.5

Confronto per ciascuna segnalazione archiviata tra il rischio indicato dal segnalante e il rating finale della UIF

(composizione percentuale)

		Rischio indicato dal segnalante			Totale
		Basso e medio-basso	Medio	Alto e medio-alto	
Rating UIF	Nulla	8,3	2,2	0,7	11,2
	Basso	56,8	4,7	1,0	62,5
	Medio-basso	3,7	19,5	3,1	26,3
Totale		68,8	26,4	4,8	100,0

Nella maggior parte dei casi l'archiviazione concerne segnalazioni in cui il motivo del sospetto, più che essere il prodotto di un effettivo e ponderato processo valutativo, appare l'espressione di una mera e generica anomalia, priva di elementi conoscitivi utili per finalità di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. Sotto il profilo tipologico, le segnalazioni archiviate riguardano prevalentemente operatività che, in assenza di elementi specifici di rischio sotto il profilo soggettivo, risultano caratterizzate dal ricorso, anche occasionale, al contante, spesso per importi unitari contenuti (è frequente la segnalazione di prelevamenti, senza addurre elementi di sospetto in ordine alla formazione della provvista).

3.6. I provvedimenti di sospensione

La UIF – anche su richiesta del NSPV, della DIA e dell'Autorità giudiziaria – può disporre la sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi⁴¹, a condizione che ciò non rechi pregiudizio alle indagini.

Nel corso del 2014 sono state valutate 228 informative di casi suscettibili di un provvedimento di sospensione; di queste 41 – per un valore complessivo pari a oltre 45 milioni di euro – hanno avuto esito positivo, previ contatti con gli Organi investigativi e giudiziari (cfr. Tavola 3.6).

L'esercizio
del potere di
sospensione

Il provvedimento di sospensione viene adottato in genere a fronte di comunicazioni spontanee da parte di intermediari che anticipano il contenuto di segnalazioni di operazioni sospette.

Si tratta di un potere incisivo, particolarmente efficace per ritardare, per un limitato arco temporale, l'esecuzione di operazioni sospette (tipicamente, prelevamenti di contante o bonifici esteri) fino all'intervento di provvedimenti cautelari della Magistratura.

⁴¹ Art. 6, comma 7, lettera c), d.lgs. 231/2007.

Tavola 3.6

	Sospensioni				
	2010	2011	2012	2013	2014
Numero di operazioni	34	45	40	64	41
Valore totale delle operazioni (in milioni di euro)	64,9	90,3	21,6	61,9	45,5

3.7. I flussi informativi sull'interesse investigativo

La UIF riceve dagli Organi investigativi un flusso di ritorno sull'interesse investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse. Si tratta di una comunicazione – diversa rispetto agli indicatori di pregiudizio trattati in precedenza⁴² – che riguarda l'esito complessivo delle valutazioni svolte dagli Organi investigativi in merito alle segnalazioni e alle analisi finanziarie ricevute dalla UIF.

Nel corso del 2014, come la UIF anche il NSPV della Guardia di Finanza ha accentuato il carattere selettivo della propria procedura di classificazione delle segnalazioni di operazioni sospette da destinare ad approfondimenti investigativi. Vengono ora privilegiati contesti informativi maggiormente sintomatici di ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, caratterizzati da alti profili di rischio oggettivo e soggettivo.

I criteri maggiormente selettivi adottati dalla UIF e dalla Guardia di Finanza, pur comportando una riduzione delle segnalazioni genericamente qualificate come aventi elementi di interesse investigativo, consentono di orientare le indagini in maniera più mirata verso le attività a maggior rischio con positive ricadute sul numero e sull'esito finale degli approfondimenti effettivamente svolti e, in ultima analisi, sull'efficacia della complessiva azione di contrasto.

L'informazione sull'interesse investigativo, tramite portale telematico, è resa disponibile sulla piattaforma RADAR, con evidenti guadagni in termini di tempestività e sicurezza. L'utilizzo del portale per l'invio dei *feedback*, infatti, consente di aggiornare in tempo reale le singole segnalazioni, arricchendo il quadro informativo della UIF.

I dati sul flusso di ritorno mostrano che per il 73% delle segnalazioni esaminate si è registrato un giudizio di concordanza, sia in termini positivi che negativi, fra il livello di rischio espresso dalla UIF con il *rating finale*⁴³ e il *feedback* investigativo comunicato dagli Organi investigativi. Sul totale delle segnalazioni esaminate e classificate dalla UIF con *rating finale* elevato, gli Organi investigativi hanno mostrato interesse in circa il 42% dei casi; di converso, il 98% delle segnalazioni valutate dall'Unità con *rating finale* contenuto è stato confermato dagli Organi investigativi con una indicazione di mancanza di interesse.

⁴² Si veda il § 3.5.

⁴³ Si veda il § 3.3.

Il complesso degli scambi informativi con gli Organi investigativi, sia di classi di pregiudizio (cfr. § 3.5) sia di *feedback*, accresce il patrimonio conoscitivo dell'Unità e la sua capacità di selezionare più efficacemente i casi meritevoli di ulteriori analisi, in conformità al requisito di multidisciplinarietà previsto dai principi internazionali⁴⁴.

Resta a ogni modo necessaria una maggiore disponibilità per la UIF dei dati investigativi, da rendere direttamente accessibili e pienamente consultabili in relazione non solo all'avvio di indagini, ma anche agli esiti dell'attività giudiziaria.

⁴⁴ Si veda il § 8.1.

4. LE TIPOLOGIE, GLI INDICATORI E GLI SCHEMI DI ANOMALIA

L'ordinamento attribuisce alla UIF la funzione di snodo centrale del sistema di prevenzione, con il compito di diffondere ai soggetti obbligati e alle autorità competenti, in esito ai risultati della propria attività di approfondimento, indicazioni circa le modalità operative delle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tramite la diffusione e l'aggiornamento di modelli, prassi e schemi comportamentali.

A questo scopo l'Unità utilizza il suo patrimonio informativo per sviluppare, a partire dall'analisi finanziaria delle singole segnalazioni, approfondimenti a valenza strategica che mirano a far emergere fenomeni, tendenze e moduli operativi a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Alcuni dei casi emersi nel corso dell'attività condotta dall'Unità negli ultimi anni sono stati rappresentati nel secondo numero dei Quaderni dell'Antiriciclaggio, Collana Analisi e studi, pubblicato nel mese di aprile 2015 con il titolo "*Casistiche di riciclaggio*". Il lavoro raccoglie fattispecie molto diverse tra loro in termini di complessità e rilevanza economica, con lo scopo di fornire, principalmente ai destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, uno strumento informativo pratico e di agevole consultazione, che possa supportarli nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio. La pubblicazione si pone nel solco di altre iniziative di divulgazione realizzate dall'Unità. Ogni caso è accompagnato da una rappresentazione grafica e descritto con un linguaggio semplice, il più possibile comprensibile pure a lettori non esperti del settore.

4.1. Classificazione e tipizzazione delle segnalazioni di operazioni sospette

Alla base del processo di analisi tipologica si colloca la classificazione delle segnalazioni sulla base delle *caratterizzazioni di profilo* delle operazioni segnalate, ovvero degli elementi ricorrenti e rilevanti per la valutazione delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono presi in considerazione aspetti quali gli strumenti finanziari più idonei a essere utilizzati come canali di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i settori economici a maggior rischio, il profilo soggettivo dei segnalati, le strutture societarie complesse e opache atte a mascherare la proprietà.

Ove possibile, alla definizione delle caratterizzazioni di profilo segue la schematizzazione di *tipologie di comportamenti* a rischio di riciclaggio. Le tipologie, di regola, sono incentrate, più che su reati presupposto, sulle connotazioni ricorrenti di modelli operativi consolidati che appaiono univocamente orientati al perseguimento di scopi di riciclaggio. In alcuni casi, peraltro, i profili finanziari sono profondamente compenetrati nel reato presupposto (ad es. usura, caroselli fiscali) e la relativa tipologia individua anche una specifica figura di reato.

Le tipologie sono strumenti di classificazione di comportamenti a rischio di riciclaggio potenzialmente utilizzabili per la concreta realizzazione di diverse attività criminali. Ad esempio, una condotta finanziaria qualificabile in termini di frode nelle fatturazioni, pur avendo un immediato scopo illecito di tipo tributario, può essere anche strumento per la creazione di fondi neri da impiegare a fini corruttivi, ovvero meccanismo attraverso il quale perfezionare il regolamento di un prestito usurario in un contesto di criminalità organizzata.

L'attività di definizione delle caratterizzazioni di profilo e delle tipologie si pone un duplice obiettivo. Da un lato essa è volta a qualificare da un punto di vista strategico l'analisi finanziaria, definendo non solo i contesti, gli strumenti ricorrenti e le categorie di soggetti maggiormente esposti al rischio di riciclaggio, ma anche le combinazioni di tali singoli elementi nel delineare specifici profili comportamentali e modalità operative consolidate. Dall'altro essa costituisce la base conoscitiva attraverso la quale la UIF è in grado di diffondere al sistema indicazioni aggiornate, tese ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare attraverso schemi e modelli di comportamenti anomali.

4.2. Le caratterizzazioni di profilo

Le caratterizzazioni di profilo delle operazioni si fondano sulla ricorrenza di elementi – quali gli strumenti e i canali finanziari utilizzati, i veicoli giuridici e societari, il settore economico di appartenenza, la collocazione geografica dell'operatività, la direzione dei flussi – che, sebbene in sé leciti, hanno evidenziato nella concreta esperienza della UIF un elevato potenziale di rischio di riciclaggio.

Le caratterizzazioni di profilo tendono a comporre un “catalogo” costantemente oggetto di osservazione e aggiornamento da parte della UIF.

Le segnalazioni concernenti l'utilizzo di denaro contante, numericamente in aumento anche nel 2014, possono rivelarsi indicative di fenomeni di riciclaggio legati ad alcune tipologie di attività criminali.

Operazioni in
contante

Pur registrando una fisiologica contrazione legata alle evoluzioni tecnologiche, informatiche e sociali, l'utilizzo del contante in Italia rimane particolarmente elevato nel confronto con le altre economie avanzate, malgrado le norme che ne hanno drasticamente limitato l'impiego. Il costante aumento negli ultimi anni delle segnalazioni che riguardano il fenomeno sembra essere il frutto di un approccio cautelativo da parte dei segnalanti, riconducibile anche ai segnali di attenzione introdotti dalle norme che hanno ridotto il limite per il trasferimento di contante tra privati e che hanno evidenziato la necessità di valutare a fini di segnalazione operazioni in contante di importi rilevanti⁴⁵. Tale connotazione cautelativa trova conferma sia nella circostanza che circa un terzo delle segnalazioni indicative di anomali utilizzi di contante viene classificato dagli stessi soggetti obbligati con basso livello di rischio, sia nel fatto che la UIF ha archiviato nell'anno circa 9.000 casi della specie.

Le anomalie più frequentemente segnalate riguardano l'utilizzo di contante per importi rilevanti e prevalenti rispetto all'operatività complessiva del cliente (oltre 25.000 segnalazioni), nonché anomalie connesse all'impiego di tagli apicali (oltre 2.000).

⁴⁵ Il riferimento in quest'ultimo caso è alla modifica dell'art. 41, comma 1, recata dal d.l. 78/2010, convertito nella l. 122/2010, che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. In proposito si veda anche la Circolare interpretativa del MEF dell'11/10/2010.

L'analisi territoriale evidenzia che l'operatività segnalata si concentra in larga parte in Lombardia, Campania, Lazio e Veneto, in coerenza anche con uno studio econometrico sulle anomalie nell'uso del contante realizzato dalla UIF⁴⁶.

Il contante è in via di principio il mezzo di pagamento prescelto per alcune transazioni riferite all'economia informale e illegale, poiché impedisce la tracciabilità e garantisce l'anonimato degli scambi. L'*Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*⁴⁷ sottolinea come l'uso del contante caratterizzi i fenomeni dell'usura, del traffico illecito di rifiuti e armi, delle truffe. L'uso massivo del contante connota la maggior parte dei reati connessi allo sfruttamento sessuale, allo spaccio di sostanze stupefacenti ed è frequentemente associato ai reati a scopo estorsivo e corruttivo e ad alcune fattispecie di reati tributari e fiscali.

Per sua stessa natura il contante ostacola attività di verifica e approfondimento sull'origine e sulla destinazione dei flussi. L'informazione trasmessa dai soggetti obbligati attraverso la segnalazione di operazioni sospette è fondamentale per l'identificazione di fattispecie di riciclaggio, soprattutto quando la rilevazione delle operazioni avviene tramite sistemi di monitoraggio che prescindono dalle soglie di registrazione in AUI, di cui i soggetti intenzionati a porre in essere condotte illecite mostrano spesso di essere a conoscenza. Da questo punto di vista, il patrimonio informativo veicolato attraverso le segnalazioni di operazioni sospette può fornire elementi ulteriori rispetto al dato osservabile attraverso il flusso SARA⁴⁸.

In effetti l'analisi dell'importo medio segnalato⁴⁹, seppur frutto di stime che presentano margini di errore, ha evidenziato che il dato si attesta a un livello molto inferiore alle soglie di registrazione in AUI (circa 3.500 euro).

Tra le segnalazioni incentrate sul contante emergono per valenza informativa, seppur numericamente contenute, quelle inviate dai soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori.

Il punto di osservazione privilegiato di cui usufruiscono tali operatori consente una visione più ampia delle anomalie connesse all'utilizzo del denaro contante, in alcuni casi conferendo contenuto informativo qualificato e di contesto alle segnalazioni inoltrate da intermediari bancari, in altri evidenziando potenziali omissioni. Una più intensa e diffusa collaborazione degli operatori della categoria potrebbe consentire alla UIF di acquisire una migliore comprensione delle anomalie connesse all'uso del contante a livello nazionale.

Nel corso del 2014 è stata oggetto di interesse da parte dell'Unità l'analisi di segnalazioni concernenti l'acquisto o la vendita di valute virtuali che, analogamente all'uso del contante, pongono significativi problemi di tracciabilità.

⁴⁶ Si veda il Riquadro nel § 5.3.

⁴⁷ Sul documento si veda il § 7.2.1. Nel presente Rapporto esso è indicato utilizzando la dizione *Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* o *National Risk Assessment* (NRA).

⁴⁸ Per uno studio sul ricorso al contante basato sui dati SARA si veda il § 5.2, ove pure si osserva che le operazioni di prelievamento contante si collocano spesso al di sotto della soglia di rilevanza.

⁴⁹ Il dato è calcolato considerando l'importo totale dell'operatività sospetta indicata in ciascuna SOS attinente alla tipologia in questione.

Valute virtuali

Secondo la definizione dell'EBA⁵⁰, le valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, non emesse da una banca centrale o da una autorità pubblica, né necessariamente collegate a una valuta avente corso legale. Esse sono utilizzate come mezzo di scambio e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente; nella pratica, vengono detenute e scambiate anche a scopo di investimento.

Le valute virtuali non sono moneta legale e non vanno confuse con la moneta elettronica poiché non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale. Sono anche diverse dalle c.d. "monete complementari" o "monete locali" in quanto queste ultime sono schemi in cui produttori di beni e servizi e consumatori, legati dall'appartenenza a una medesima comunità, concordano di utilizzare, per il regolamento delle reciproche ragioni di debito e credito, una "moneta" alternativa a quella ufficiale, realizzando un sistema che favorisce sostanzialmente una forma di baratto tra i soggetti aderenti all'iniziativa.

Le valute virtuali sono oggetto di crescente diffusione. Ne esistono differenti tipologie in tutto il mondo. Tra le oltre 500 conosciute, la più diffusa e nota è "*Bitcoin*".

Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente *online*, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in paesi o territori a rischio. Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l'anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni. Numerosi sono i rischi individuati dalle autorità internazionali ed europee sul fenomeno delle valute virtuali⁵¹.

Inoltre gli operatori che offrono servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conversione e alla conservazione di valute virtuali non figurano tra i destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Tale circostanza può ostacolare l'attività di prevenzione e contrasto e rendere appetibile lo strumento virtuale per coloro che intendono porre in essere condotte criminali.

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'utilizzo di valute virtuali può manifestarsi nel momento in cui lo strumento entra in contatto con l'economia reale e il sistema finanziario, ovvero all'atto della conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa. L'atto della conversione è altresì il momento in cui i destinatari degli obblighi antiriciclaggio individuano le transazioni e ne valutano gli elementi di sospetto, in relazione al profilo soggettivo dell'utilizzatore, all'origine o alla destinazione finale della valuta legale convertita e al coinvolgimento di paesi a rischio.

Per orientare i segnalanti a individuare correttamente i rischi connaturati all'utilizzo di tali strumenti, la UIF ha emanato la Comunicazione del 30 gennaio 2015⁵².

⁵⁰ Si veda *European Banking Authority, EBA, Opinion on virtual currencies*, 4 luglio 2014.

⁵¹ Si vedano in proposito il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale GAFI (*Financial Action Task Force, FATF, Virtual currencies, key definitions and potential AML/CFT risks*, giugno 2014), l'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority, EBA, Opinion on virtual currencies*, cit.) e la Banca Centrale Europea (*European Central Bank, ECB, Virtual currency schemes*, ottobre 2012 e *Virtual currency schemes – a further analysis*, febbraio 2015).

⁵² Si veda il § 4.4.

Nel 2014 sono pervenute sul tema alcune segnalazioni di operazioni sospette, quasi tutte incentrate su transazioni di acquisto o vendita di valute virtuali ritenute opache in ragione del profilo soggettivo del cliente, della natura delle controparti spesso estere, ovvero delle modalità di realizzazione delle operazioni stesse tramite, ad esempio, l'utilizzo di contante o di carte di pagamento.

L'Unità segue stabilmente il tema dei rischi di riciclaggio connessi all'utilizzo delle valute virtuali, anche attraverso la partecipazione ad un progetto curato dall'*Operational Working Group* di Egmont – *Virtual Currencies and Money Laundering* – che mira a favorire la condivisione di conoscenze ed esperienze tra le FIU partecipanti, stimolare la collaborazione internazionale nella materia e definire appositi “*red flag*” che possano agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette.

Carte prepagate
e di credito

Rimane costante e su livelli considerevoli il dato relativo alle segnalazioni concernenti l'anomalo utilizzo di carte prepagate e di credito (oltre 6.000). Come più volte sottolineato, l'anomalia si riscontra nell'uso distorto di tali strumenti – concepiti per agevolare i pagamenti alternativi al contante – per finalità di frazionamento e trasferimento nel territorio di rilevanti disponibilità di origine ignota, che vengono infine monetizzate. In diverse occasioni è emerso un diffuso utilizzo dello strumento da parte della criminalità organizzata.

Le segnalazioni riguardanti questo tipo di operazioni pongono, in genere, in luce l'utilizzo delle carte per prelievi di contante presso ATM bancari. L'importo medio segnalato si attesta a un livello molto contenuto (circa 600 euro). Spesso la condotta di monetizzazione viene posta in essere da soggetti apparentemente terzi rispetto al circuito di formazione della provvista, talvolta operanti come meri “prestanome”.

Settori
economici
a rischio

Dal punto di vista del contesto economico di riferimento, risulta confermata la rilevanza di alcuni settori particolarmente esposti al rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, quali giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, edilizia, sanità, movimento terra, nonché comparti interessati da gare pubbliche di appalto. Va evidenziato come il perdurare della crisi economica abbia offerto ampie opportunità alla criminalità di consolidare la propria presenza nel tessuto economico nazionale.

Nel corso del 2014 sono quasi raddoppiate le segnalazioni concernenti il settore giochi e scommesse (2.200 circa), portate all'attenzione dell'Unità sia dagli intermediari bancari, sia dai destinatari della normativa antiriciclaggio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 231/2007.

La rilevanza delle casistiche segnalate con riguardo al settore del gioco fisico e *online* è testimoniata dal fatto che l'Unità, nell'anno 2014, ha prevalentemente attribuito alle segnalazioni della specie un indicatore di rischio elevato e ne ha archiviato solo il 3%.

Secondo il NRA il comparto del gioco ha spesso costituito un'importante forma di sovvenzione per la criminalità organizzata, che su esso investe acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco. L'obiettivo è di percepire guadagni consistenti, alterando le regole di gioco per ridurre le possibilità di vincita dei giocatori e adottando artifici per abbattere l'ammontare dei prelievi erariali, ovvero quello di immettere nel sistema economico capitali illeciti, schernandoli dietro apparenti vincite e realizzando schemi operativi che potrebbero anche celare abusive attività di prestito e usura.

La UIF ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti versamenti di contante da parte di operatori del gioco per importi ritenuti superiori all'attività ricavabile dai dati dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con una massiccia presenza di banconote di taglio apicale. Ricorrente è anche il caso di versamento di assegni emessi da soggetti terzi apparentemente non giustificati da rapporti di gioco.

Tra le forme di gioco su rete fisica risultano in aumento le segnalazioni di anomalie collegate all'utilizzo degli apparecchi *Video Lottery Terminal* (VLT). La maggior parte delle segnalazioni riguardano la presenza presso il medesimo gestore di vincitori ricorrenti: la frequenza delle vincite in capo agli stessi soggetti potrebbe sottendere un mercato occulto di *tickets* vincenti, nell'ambito del quale i riciclatori acquisterebbero i titoli dagli effettivi vincitori, in contropartita di un corrispettivo maggiorato. Altri casi riguardano il possibile utilizzo distorto delle apparecchiature VLT che consentono, dopo l'inserimento di banconote, l'erogazione di *tickets* di vincita anche in assenza di un'effettiva giocata, agevolando in tal modo condotte di riciclaggio di fondi di dubbia provenienza.

Nell'ambito del gioco *online*, come rilevato anche nel documento sull'*Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, le piattaforme di gioco di altri paesi comunitari operanti in libera prestazione di servizi possono determinare vulnerabilità molto significative, in quanto i relativi flussi finanziari sfuggono al monitoraggio delle autorità italiane. Le segnalazioni analizzate dalla UIF pongono in luce ricariche di conti di gioco mediante carte presumibilmente rubate o clonate o con mezzi di pagamento provenienti da terzi.

Si registra un sensibile aumento delle segnalazioni riferite a individui appartenenti a specifiche comunità estere. Alcune di esse ricorrono in modo sistematico a operatività peculiari quali il massiccio utilizzo di denaro contante in fase di alimentazione dei rapporti, cui fanno seguito trasferimenti all'estero. Per altre comunità estere emergono investimenti nel settore immobiliare, anche per importi molto ingenti.

Qualificazioni
soggettive

Rimane costante e di rilievo il dato relativo alle segnalazioni che traggono spunto da accertamenti o indagini da parte di autorità investigative o inquirenti, nonché quelle riguardanti le "persone politicamente esposte" (PEP), sia nell'accezione della normativa interna vigente⁵³, sia in quella più ampia contenuta nella nuova Direttiva comunitaria antiriciclaggio che include anche i PEP domestici.

Resta alta l'attenzione dell'Unità per le strutture societarie o gli strumenti astrattamente idonei a schermare la proprietà, quali i *trust* e i mandati fiduciari, ovvero per le persone giuridiche che presentano assetti societari particolarmente articolati insieme a collegamenti con entità estere, specie se situate in paesi a rischio o non collaborativi.

Strutture
societarie

Il ricorso a strumenti in grado di ostacolare la trasparenza degli assetti societari nel contesto nazionale è confermato dall'analisi di un numero rilevante di casi in cui il motivo del sospetto trae origine dalla dichiarata difficoltà o impossibilità da parte del segnalante di identificare il beneficiario finale e di completare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

⁵³ Ai sensi del d.lgs. 231/2007, art. 1, comma 2, lettera o) "le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche".

4.3. Le tipologie

Le tipologie di comportamenti a rischio più ricorrenti nelle segnalazioni di operazioni sospette sono raggruppate dalla UIF in tre principali categorie: fiscale, appropriativa e corruttiva.

4.3.1. Tipologia di carattere fiscale

La tipologia di carattere fiscale include le segnalazioni di operazioni sospette descrittive di comportamenti riconducibili a scopi di evasione o frode fiscale.

Le violazioni delle norme tributarie sono uno strumento utilizzabile anche per preconstituire fondi da reinserire nel circuito economico ovvero possono essere la manifestazione di più articolate condotte criminose volte a immettere in attività economiche apparentemente lecite disponibilità derivanti da altri reati (ad es. mediante sovrapproduzioni di operazioni commerciali).

Il processo di globalizzazione ha consentito l'evoluzione e il consolidamento di schemi elusivi ed elusivi posti in essere con transazioni apparentemente commerciali che danno luogo a frodi fiscali internazionali, attuate mediante il trasferimento all'estero di disponibilità di dubbia provenienza ovvero mediante triangolazioni bancarie o commerciali. Il più noto e frequente in tale ambito è lo schema delle cd. frodi-carosello.

Come rilevato dal *National Risk Assessment*, in Italia i rischi di riciclaggio derivanti dall'evasione e dai reati tributari sono valutati come molto significativi. Le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Unità nel corso del 2014 riconducibili a tipologie fiscali confermano la decisa rilevanza del fenomeno. Le modalità ricorrenti di riciclaggio osservate in questa tipologia sono le frodi nelle fatturazioni (oltre 1.500 segnalazioni), i girofondi tra soggetti fisici e giuridici collegati fra loro (circa 3.000 segnalazioni), l'utilizzo di conti personali per il transito di movimentazioni concernenti l'attività di impresa (circa 3.500 segnalazioni), nonché il reiterato prelevamento di denaro contante finalizzato all'azzeramento della provvista creatasi sui rapporti aziendali (oltre 2.000 segnalazioni). Si osserva altresì il frequente utilizzo di società di comodo e l'interposizione di prestanome o di schemi societari opachi. Le stesse segnalazioni di operazioni sospette in contante possono riguardare attività orientate a illeciti di natura fiscale.

Dall'osservazione delle tipologie fiscali emerge una concentrazione di segnalazioni di operazioni sospette nelle regioni Lombardia, Campania e Lazio. Degno di rilievo il posizionamento della regione Emilia Romagna, che presenta un elevato numero di segnalazioni che appaiono riconducibili alle frodi nelle fatturazioni.

4.3.2. Tipologia di carattere appropriativo

Rientrano in questa tipologia le operazioni sospette relative all'illecita appropriazione di risorse mediante l'uso di artifici, quali il fenomeno di truffa telematica denominato *phishing* (rilevato in oltre 1.200 segnalazioni), ovvero basate sullo sfruttamento di situazioni di difficoltà economica (usura, compro-oro, polizze di pegno, truffe in genere).

Le segnalazioni riconducibili a tale tipologia sono caratterizzate da un importo medio dell'operatività sospetta abbastanza elevato, influenzato in particolare dai comportamenti finanziari che si osservano nei casi di truffa, anche solo tentata, in cui il dato medio registra importi di oltre 160.000 euro. Al contrario, in situazioni di anomalia connesse a polizze di pegno, compro-oro, usura e frodi informatiche si rilevano importi unitari molto più contenuti.

Dal punto di vista territoriale, le regioni da cui proviene il maggior numero di segnalazioni della specie sono la Lombardia (circa 900), la Campania (circa 800), il Lazio (circa 600 di cui 400 solo nel comune di Roma) e il Veneto (circa 300).

Le fattispecie riconducibili alla categoria appropriativa presentano mediamente una classe di rischio elevata, confermata dai *rating* della UIF e dal livello molto contenuto delle archiviazioni.

Il perdurare della crisi economica e le conseguenti maggiori difficoltà di accedere al credito bancario hanno offerto ulteriori opportunità alla criminalità di inserirsi nel tessuto economico. I problemi finanziari, soprattutto di liquidità, hanno indotto la crescita dei prestiti usurari e dell'abusivismo finanziario, rendendo imprese e individui più vulnerabili ai tentativi della criminalità di estendere il controllo sull'economia legale e formale.

Frequentemente sono rappresentate alla UIF operazioni sospette verosimilmente riconducibili a contesti in cui la forte pressione del credito illecito sulle imprese si manifesta attraverso un'ampia operatività in assegni e titoli cambiari con esito di impagato o di insoluto, un utilizzo di denaro contante superiore alla media e la presenza di soggetti in stato di tensione finanziaria o con un profilo economico-finanziario non coerente con l'operatività posta in essere.

Segnalazioni di movimentazione finanziaria caratterizzata da ripetuti bonifici in entrata e in uscita con causali riconducibili all'intermediazione finanziaria possono rivelare condotte di abusivismo bancario e finanziario quando realizzate da soggetti non autorizzati a tali attività riservate. In modo analogo, può riscontrarsi la costituzione di società italiane utilizzate per la concessione di prestiti all'estero in assenza di autorizzazione.

4.3.3. Tipologia di carattere corruttivo o appropriativo di fondi pubblici

Secondo l'analisi sviluppata nell'ambito del *National Risk Assessment*, la corruzione è uno dei fenomeni criminali più preoccupanti e pericolosi del nostro paese. È di tutto rilievo la percezione del fenomeno a livello sociale, che si attesta su livelli elevati e crescenti e che alimenta la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella politica⁵⁴.

⁵⁴ Gli impatti sulla crescita economica della percezione della corruzione e della sfiducia che ne consegue possono essere ancor più gravi di quelli derivanti dalla corruzione in sé. Come riportato nel *National Risk Assessment*, secondo una recente analisi della Banca Mondiale, in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di *Transparency International* provoca la perdita del 16% degli investimenti dall'estero. Un recente studio di Unimpresa ("Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni -100 miliardi di Pil in Italia", 12 maggio 2014) indica che il fenomeno della corruzione in Italia fa diminuire gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti.

La corruzione è anche il mezzo attraverso il quale la criminalità organizzata si infila nell'apparato pubblico e ne condiziona le scelte, ampliando, attraverso il controllo del territorio, la propria penetrazione nel tessuto economico e sociale a danno della collettività.

La definizione di una condotta finanziaria sintomatica di vicende corruttive o appropriative è molto difficile sul piano oggettivo, ma può avvantaggiarsi dell'analisi del profilo soggettivo dei nominativi coinvolti. Gli strumenti utilizzati, come i modelli operativi posti in essere per tali finalità, sono infatti di per sé neutri; tuttavia la qualificazione dei soggetti e del contesto economico e professionale di riferimento può efficacemente orientare l'analisi verso la configurazione di ipotesi di tipo corruttivo e appropriativo.

Si registrano casi di PEP i quali, attraverso familiari o nominativi collegati ovvero tramite società a essi direttamente o indirettamente riconducibili, ricevono fondi o altre utilità mediante bonifici e assegni anche di importo singolarmente contenuto, provenienti all'origine da imprese aggiudicatrici di appalti. Per garantire l'anonimato o dissimulare l'identità dei titolari effettivi viene fatto ricorso anche a strumenti d'investimento innovativi, a mandati fiduciari, alla costruzione di catene societarie complesse, prive di reale giustificazione economica, talvolta con propaggini internazionali e con l'interposizione di *trust*.

Da un punto di vista oggettivo, nelle segnalazioni analizzate sono state rilevate operazioni eseguite nello stesso giorno e dirette a triangolare somme rilevanti, realizzando una distorta allocazione contabile delle risorse apparentemente riconducibile a fenomeni di frodi nelle fatturazioni, ma verosimilmente utilizzata invece per precostituire, anche all'estero, fondi neri da utilizzare in appalti pubblici.

Il sistema di prevenzione fondato sulla collaborazione attiva, arricchito dalle attività di analisi finanziaria svolte dall'Unità, ha fornito un contributo qualificato a indagini giudiziarie che hanno messo in luce la multiforme e articolata connessione che può realizzarsi tra fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione, di dissimulazione di condotte corruttive e di appropriazione indebita di fondi pubblici, a carattere anche sistematico.

Le analisi finanziarie svolte sul complesso di informazioni disponibili, tenuto conto anche dei primi risultati delle indagini, hanno consentito di classificare le segnalazioni ricevute in diversi filoni di approfondimento, a seconda dell'articolazione del sodalizio criminale, delle diverse componenti e specializzazioni presenti in esso e dei loro rispettivi rapporti ricorrenti.

4.4. Indicatori di anomalia, schemi e modelli di comportamento anomalo

Carte di
pagamento

Con Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 è stato emanato lo schema rappresentativo di comportamenti anomali relativo all'operatività con carte di pagamento.

Lo schema delinea come modalità operative anomale una serie di specifiche fattispecie riconducibili a operazioni di ricarica e addebito di carte prepagate molto frequenti e per importi singolarmente limitati ma complessivamente rilevanti, ovvero a

prelevamenti di contante mediante carte di credito eseguiti in maniera cospicua, spesso all'estero, e con operazioni di *spending* molto limitate o del tutto assenti.

La Comunicazione porta all'attenzione degli intermediari le carenze riscontrate in alcuni presidi che possono agevolare detti comportamenti e che si riconnettono alla scarsa conoscenza effettiva della clientela, alla mancata definizione di idonei limiti operativi, all'inefficacia degli strumenti di rilevazione delle operazioni anomale e del sistema dei controlli interni.

Il 30 gennaio 2015 la UIF ha pubblicato una Comunicazione sull'utilizzo anomalo di valute virtuali. La Comunicazione è il risultato di un'analisi che l'Unità ha condotto sul fenomeno in collaborazione con altre Funzioni della Banca d'Italia⁵⁵.

Valute virtuali

Con la Comunicazione la UIF ha voluto richiamare l'attenzione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio su talune operatività connesse con valute virtuali al fine di prevenire l'utilizzo del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Particolare attenzione è richiesta agli intermediari che prestano servizi di pagamento e agli operatori di gioco.

La collaborazione attiva delle pubbliche amministrazioni

Gli uffici della Pubblica Amministrazione rientrano fra i destinatari della normativa antiriciclaggio fin dal 1991. Il d.lgs. 231/2007 conferma tale scelta all'art. 10, comma 2, prevedendo per detti uffici esclusivamente il rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette⁵⁶.

Finora la pubblica amministrazione non ha dimostrato di avere, in generale, consapevolezza del proprio ruolo nell'ambito della collaborazione attiva. In proposito, il *National Risk Assessment* rileva che si tratta di una "vulnerabilità non di poco conto se si pensa alla rilevanza del fenomeno della corruzione ovvero alla presenza di ambiti fortemente appetibili per la criminalità come il settore degli appalti pubblici o dei finanziamenti comunitari".

Al fine di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sugli obblighi di collaborazione attiva, la UIF ha in corso contatti con il Ministero degli interni per la definizione di indicatori di anomalia che, in accordo al principio di proporzionalità e secondo un approccio basato sul rischio, tengano conto, fra l'altro, dei settori pubblici maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e delle peculiarità operative della Pubblica Amministrazione.

Sotto questo profilo sono da considerare alcuni ambiti di attività interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, anche di natura pubblica, quali il settore fiscale, gli appalti e i finanziamenti pubblici.

Appare necessario che vengano fornite anche alle pubbliche amministrazioni indicazioni circa le procedure interne da adottare e le modalità di segnalazione delle operazioni sospette.

⁵⁵ Si veda il Riquadro al § 4.2.

⁵⁶ Art. 10, comma 2, d.lgs. 231/2007.